


**INTERROGAZIONE A RISPOSTA  
IMMEDIATA  
N. 635**

**ATTIVITA' DI TINTOLAVANDERIA -  
PROROGA DEL TERMINE PER LA  
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE  
TECNICO.**

*Presentato dal Consigliere regionale:  
SOZZANI DIEGO*

*Protocollo CR n. 31323  
Pervenuta in data 14/09/2015*



**CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE**

*Gruppo Consiliare Forza Italia*

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00031323/A0100B-04 14/09/15 CR

2.18.1/635/2015/x

Al Presidente  
del Consiglio regionale  
Mario LAUS

SEDE

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA**  
(Art. 69 c. 3 e Art. 99 c. 7 Regolamento)

N° 635

**Oggetto: Attività di tintolavanderia – proroga del termine per la designazione del responsabile tecnico**

**PREMESSO** che con la L.r. n. 8/2013 la Regione Piemonte ha disciplinato l'attività di tintolavanderia, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 84/2006 che ne ha stabilito i principi;

**CONSIDERATO** che il comma 2, dell'art. 34, della L.r. 8/2013 prevede che per ogni sede dell'impresa in cui è svolta l'attività di tintolavanderia debba essere designato un responsabile tecnico, in possesso di almeno uno dei due requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della L. 84/2006 che sono i seguenti: a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno; b) attestato di qualifica in materia attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato; c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attività; d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva; 2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

**CONSIDERATO** che il comma 4 dell'art. 39 della L.r. 8/2013 prevede, in via transitoria, che le tintolavanderie già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge debbano provvedere alla designazione del responsabile tecnico entro il 30 settembre 2015, pena il divieto di proseguire l'attività;

**TENUTO CONTO** che, in assenza di un titolo di studio abilitativo o dei termini di esperienza previsti dalla legge, sorge in capo alle tintolavanderie l'obbligo di formare il responsabile tecnico attraverso un corso di ben 450 ore;

**RILEVATO** che a causa dell'esiguità e della frammentazione sul territorio regionale delle richieste di partecipazione ai corsi di formazione, nonché dell'elevato monte ore previsto dalla L. 84/2006, non sarebbe stato possibile organizzare su tutto il territorio piemontese detti corsi;

**RILEVATO** pertanto che, data l'impossibilità di nominare un responsabile tecnico per assenza dei requisiti o per la mancata attivazione dei corsi di formazione, alcune imprese iscritte alla CCIAA successivamente alla data di entrata in vigore della L.r. n. 8/2013 rischierebbero oggi di essere costrette a cessare l'attività;

**RITENUTO** necessario individuare soluzioni che salvaguardino le imprese di tintolavanderia, ponendole nella condizione di svolgere l'attività nel rispetto della normativa statale e regionale

**SI INTERROGA**

Il Presidente della Giunta

L'Assessore

- se non si ritenga opportuno intervenire tempestivamente, per rendere concretamente realizzabile e fruibile il corso di formazione tramite la diluizione dell'impatto economico e temporale delle 450 ore e disponendo una sanatoria di eventuali posizioni irregolari in essere attraverso la riapertura dei termini per la designazione del responsabile tecnico.